

COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**Approvato con Deliberazione Consiliare
nr. 10 del 29/04/2016**

Il Sindaco 



Il Segretario Comunale 

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il trasporto scolastico è un servizio pubblico locale, a domanda individuale, che rientra tra gli interventi finalizzati alla piena attuazione del Diritto allo Studio e si propone di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico in particolar modo per gli alunni che riscontrano difficoltà di ordine oggettivo nel raggiungimento della propria sede scolastica sita nel territorio del Comune di Treviolo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni di legge correnti, le effettive disponibilità di bilancio e le leggi finanziarie.

ARTICOLO 2

Destinatari

1. Il servizio, svolto con apposito bus, è diretto agli alunni residenti nel Comune di Treviolo iscritti:
 - a. alla scuola dell'Infanzia (ex scuola materna) per i soli residenti della frazione Roncola.
 - b. alla scuola Primaria (ex scuola elementare),
 - c. alla scuola Secondaria di primo grado (ex scuola media) per i soli residenti nella frazione Roncola.
2. Gli alunni delle scuola Secondaria di Primo grado provenienti dalle altre frazioni e gli alunni delle scuole Secondarie di Secondo grado (ex scuole superiori) potranno utilizzare il trasporto di linea, usufruendo delle agevolazioni previste dalla ditta fornitrice del servizio e di eventuali convenzioni stipulate dal Comune di Treviolo con la stessa.

ARTICOLO 3

Organizzazione del Servizio

1. L'organizzazione amministrativa del Servizio di Trasporto Scolastico è curata dall'Ufficio Comunale competente. L'esercizio effettivo è affidato ad una ditta esterna identificata.
2. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, prestando in ogni caso particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e alla tutela della sicurezza degli utenti e del personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo di trasporto e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
3. L'ufficio Comunale competente predispone il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi, approvati dall'Ufficio Viabilità del Comune di Bergamo o dagli enti preposti.

4. Non sono previste modifiche al piano annuale di trasporto (fermate aggiuntive o modifiche al tragitto dello scuola-bus.) durante l'anno scolastico.
5. Il servizio di trasporto scolastico viene attivato solo in presenza di un numero di utenti superiore a 10.
6. Il servizio si effettua in base al calendario scolastico e gli orari di inizio e fine delle lezioni trasmessi annualmente dall'Istituto Comprensivo; qualsiasi modifica in merito sarà presa in accordo con il Dirigente Scolastico.
7. La data di inizio del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia coincide con la data d'inizio delle scuole primarie. Viene comunque garantito il servizio fino alla data di fine delle lezioni che ogni plesso comunicherà all'Ufficio Comunale preposto Istruzione all'inizio dell'anno scolastico.
8. Il servizio è garantito negli orari standard di lezione. In caso di interruzione o modifica dell'orario di entrata e di uscita a causa di scioperi, assemblee, e per altri motivi indipendenti da decisioni dell'Amministrazione Comunale, lo stesso sarà garantito solo se le variazioni d'orario interesseranno tutte le classi. In caso contrario il servizio verrà sospeso.
9. L'Ufficio Comunale competente si farà eventualmente carico di prendere accordi con il Dirigente Scolastico per la modifica degli orari di ingresso/uscita delle lezioni nel limite minimo necessario a garantire l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico al maggior numero di utenti possibile.

ARTICOLO 4

Priorità e graduatoria

1. Il responsabile amministrativo provvederà a stilare le graduatorie di ammissione al servizio dopo il termine di chiusura della iscrizioni. La graduatoria principale conterrà l'elenco delle domande ammesse al servizio; la lista d'attesa conterrà le domande che non possono essere accolte per motivi organizzativi o perché pervenute fuori termine. Entrambe le graduatorie terranno conto del seguente ordine di priorità:
 - a) Residenti nella frazione Roncola;
 - b) Impegno lavorativo dei genitori e familiari;
 - c) Distanza abitazione-scuola;
 - d) Data di presentazione della domanda di iscrizione.
 - e) Non residenti (solo nel caso di utilizzo delle fermate esistenti);
 - f) Domande pervenute fuori termine.
2. L'Ufficio Comunale, vagliate le richieste, ne comunica l'esito agli interessati e in caso di accoglimento provvede all'invio della tessera di iscrizione e delle disposizioni di pagamento.
3. Al fine di redigere la graduatoria, in allegato alla domanda di iscrizione i genitori, o chi esercita la potestà parentale sui minori, dovranno presentare la certificazione del datore di lavoro o autodichiarazione che attesti sede ed orari di lavoro.
4. E' data facoltà al Comune di attivarsi per il controllo delle dichiarazioni rilasciate e di quanto in esse contenuto ai sensi del DPR 445/2000.

ARTICOLO 5

Iscrizioni

1. I genitori degli alunni, o i soggetti esercenti la potestà parentale, che siano interessati ad usufruire del servizio devono compilare e riconsegnare la domanda di iscrizione nei tempi che verranno stabiliti e comunicati dall'Ufficio Comunale preposto tramite le scuole e pubblicizzati con i mezzi di comunicazione istituzionali del Comune.
2. Devono presentare domanda anche coloro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico negli anni precedenti. Non è prevista re-iscrizione automatica e nemmeno alcuna priorità per coloro che hanno usufruito del servizio in precedenza.
3. Le eventuali domande di iscrizione presentate oltre il termine previsto saranno trattate secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
4. Le domande di coloro che, all'atto dell'iscrizione, non risulteranno in regola con i pagamenti dei servizi scolastici comunali dell'anno in corso o delle annualità precedenti, saranno respinte mediante comunicazione scritta. Gli utenti potranno ripresentare la domanda di iscrizione esibendo la documentazione che attesti il saldo del debito progressivo.
5. Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d'iscrizione che dovrà essere mostrato al conducente o all'accompagnatore, ogni qualvolta usufruiscano dei trasporti.
6. E' fatto obbligo all'utenza di comunicare all'ufficio Comunale qualsiasi variazione inerente dati anagrafici, fermate richieste, ed eventuale rinuncia al servizio.
7. La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico del minore/dei minori di tutte le norme contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento alle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e discesa dai mezzi ed alle modalità di pagamento della tariffa.

ARTICOLO 6

Costi e modalità di pagamento

1. La quota di compartecipazione è stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale e calcolata in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei richiedenti il servizio, secondo la normativa vigente e tenuto conto delle indicazioni emanate dall'Ambito Territoriale.
2. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima stabilita.
3. Il servizio è gratuito per gli alunni con disabilità che rientrano nei criteri dell'art. 28 della legge n. 118/1971 (in età scolare obbligatoria, fino al compimento del sedicesimo anno di età) previa presentazione di idonea certificazione.

4. La quota a carico degli utenti potrà essere ridotta, fino all'azzeramento, su richiesta del Servizio Sociale competente, che avrà valutato dandone documentata relazione, eventuali condizioni di grave disagio economico e sociale.
5. Sono esonerati dal pagamento della quota di compartecipazione gli alunni residenti nella frazione Roncola frequentanti le scuole dell'Infanzia e le scuole Primarie del territorio.
6. L'ammontare della quota di compartecipazione calcolata in base a quanto previsto dal comma 1) sull'intero anno scolastico e le modalità di pagamento dell'importo così determinato verranno comunicate al richiedente il servizio all'atto dell'iscrizione.
7. La quota di compartecipazione non è rimborsabile e non sono previste riduzioni in caso di mancato utilizzo del servizio per motivi personali e di applicazione delle sanzioni previste nei successivi articoli 9 e 10.
8. Non è previsto rimborso in caso di rinuncia al servizio fatto salvo i casi di cambio di residenza e di iscrizione successiva ad istituti scolastici al di fuori del territorio comunale.
9. Si darà corso alle richieste di rimborso solo se corredate di rinuncia scritta al servizio attestante le motivazioni di cui al punto precedente. La cessazione avrà decorrenza dal mese successivo la data di protocollazione e il rimborso verrà effettuato nelle modalità e nei termini indicati dall'ufficio Comunale incaricato con la comunicazione di convalida della richiesta.
10. Nel caso di iscrizioni al servizio nel corso dell'anno o di richieste di incremento del servizio, l'ammontare della quota di compartecipazione calcolata in base a quanto previsto dal comma 1) è rapportata al numero dei mesi di fruizione del servizio con decorrenza dal primo giorno del mese di fruizione.
11. In caso di inosservanza delle scadenze di pagamento, sarà inviato un sollecito alle famiglie. Decorsi 30 giorni senza riscontro del versamento dovuto, si procederà all'iscrizione a ruolo ai sensi di legge e alla sospensione dell'utente dal servizio.

ARTICOLO 7

Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuola-bus è previsto ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Il Comune, per il tramite anche della ditta appaltatrice, garantisce la presenza di un accompagnatore sullo scuola-bus durante il trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie. Nessun accompagnatore è previsto per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
3. L'accompagnatore, oltre alle prestazioni di sorveglianza durante il percorso, cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini e li accudisce nel tragitto che va dal cancello della scuola allo scuolabus. L'accompagnatore oltre la vigilanza dei bambini a bordo dello scuola-bus, garantisce che gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri).
4. Un genitore o altra persona maggiorenne appositamente delegata dalla famiglia, deve trovarsi alla fermata concordata e all'orario stabilito per accompagnare e ricevere l'alunno della scuola dell'infanzia.

5. L'accompagnatore deve verificare, sulla base dell'elenco fornito dall'ufficio Pubblica Istruzione, quali alunni (solo per gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria e per tutti gli alunni della scuola secondaria) siano stati autorizzati dai genitori al ritorno autonomo all'abitazione senza la presenza alla fermata di discesa dell'adulto familiare o delegato maggiorenne e la rispondenza con la fermata di discesa indicata. Per gli alunni delle classi 1°, 2° e 3° della scuola primaria, alla fermata di discesa deve essere obbligatoriamente presente l'adulto familiare o il delegato maggiorenne indicato nell'elenco.
6. I genitori degli alunni frequentanti le classi 4° e 5° della scuola primaria e di tutti gli alunni della scuola secondaria, che intendano consentire ai propri figli di procedere autonomamente dall'abitazione familiare alla fermata della sede scolastica e viceversa, devono compilare l'apposita "Dichiarazione di responsabilità da parte del genitore", con la quale sollevano l'Amministrazione Comunale e l'Esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che lo stesso possa causare dopo la discesa dallo scuola-bus.
7. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico, né a carico dell'accompagnatore.
8. Il familiare o delegato maggiorenne è tenuto ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito e, in quanto responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, a sorvegliarlo nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Sia l'Amministrazione che la ditta appaltatrice del servizio di trasporto non si assumono alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuola-bus.
9. In caso di assenza dei familiari o del delegato maggiorenne alla fermata dello scuolabus, gli alunni saranno personalmente custoditi dall'autista o dall'accompagnatore, che ricercheranno telefonicamente i soggetti aventi titolo alla custodia del minore, per la riconsegna dello stesso. In caso di esito negativo, il minore verrà consegnato alla custodia degli Organi di Polizia.
10. Il ripetersi della circostanza che alla fermata non sia presente un genitore o un incaricato, comporterà la revoca d'ufficio del servizio per l'anno scolastico in corso, con restituzione della quota di compartecipazione versata e non goduta.

ARTICOLO 8

Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento, stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico, per gli altri passeggeri e per i loro beni personali e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuola-bus è in movimento.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista e dall'accompagnatore non rispettino le regole date, si procederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a. Il gestore del Servizio dovrà far pervenire una relazione all'Ufficio Pubblica Istruzione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - b. l'ufficio Pubblica Istruzione avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta o convocazione diretta;
 - c. qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
 - d. qualora tale comportamento scorretto dovesse reiterarsi, si potrà escludere l'alunno dal servizio. La sospensione e/o esclusione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.



ARTICOLO 10

Principi generali

1. L'accoglimento della richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico prevede l'impegno da parte dei genitori dell'utente al pagamento della tariffa fissata ed al rispetto assoluto della normativa contenuta in questo regolamento.
2. Il presente regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione dello stesso mediante i mezzi di comunicazione istituzionali del Comune.
3. Nei rapporti con le famiglie e con l'Istituto Comprensivo, il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Il mancato utilizzo regolare del servizio, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, darà luogo alla decadenza del diritto senza obbligo di rimborso della quota di compartecipazione versata. In caso di ripresentazione della richiesta di utilizzo del trasporto scolastico, il nominativo sarà collocato nelle lista d'attesa.
5. Il gestore del servizio dovrà segnalare puntualmente all'Ufficio di Pubblica Istruzione il verificarsi delle situazioni menzionate così che si possa dar corso alla comunicazione scritta di sospensione del servizio agli utenti interessati.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 10 del 29/04/2016.

IL SINDACO
Pasquale Gandolfi




IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Leandra Saia



La suddetta deliberazione nr 10 del 29/04/2016 è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 17/06/2016 ed è divenuta esecutiva in data 27/06/2016 ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Leandra Saia



Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 dello Statuto comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/07/2016 al 27/07/2016.

Treviolo, 27/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Leandra Saia

